

nessuno escluso

S T A T U T O

STATUTO

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE E FINALITÀ

- ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 2 SCOPI
- ART. 3 COMPITI
- ART. 4 TESSERAMENTO - ADESIONE E CONTRIBUZIONE
- ART. 5 DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DEGLI ADERENTI
- ART. 6 PATRIMONIO

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILTEMP

- ART. 7 STRUTTURE DELLA UILTEMP
- ART. 8 L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
- ART. 9 IL GAU
- ART. 10 LA UILTEMP SUL TERRITORIO
- ART. 11 L'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

PARTE TERZA

GLI ORGANI NAZIONALI DELLA UILTEMP

- ART. 12 GLI ORGANI
- ART. 13 IL CONGRESSO NAZIONALE
- ART. 14 IL CONSIGLIO NAZIONALE
- ART. 15 L'ESECUTIVO NAZIONALE
- ART. 16 IL SEGRETARIO GENERALE COORDINATORE
- ART. 17 I SEGRETARI NAZIONALI DI COORDINAMENTO
- ART. 18 IL TESORIERE
- ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- ART. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE QUARTA

GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA UILTEMP

- ART. 21 LA UILTEMP REGIONALE
- ART. 22 IL CONGRESSO REGIONALE
- ART. 23 IL CONSIGLIO REGIONALE
- ART. 24 L'ESECUTIVO REGIONALE
- ART. 25 IL SEGRETARIO GENERALE COORDINATORE REGIONALE
- ART. 26 LA SEGRETERIA REGIONALE DI COORDINAMENTO
- ART. 27 IL TESORIERE
- ART. 28 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
- ART. 29 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI



MILANO LOMBARDIA

PARTE QUINTA

NORME GENERALI

- ART. 30 SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI
- ART. 31 TESSERAMENTO E QUOTE SINDACALI
- ART. 32 GESTIONE STRAORDINARIA E GESTIONE STRAORDINARIA "AD ACTA"
- ART. 33 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ART. 34 MODIFICHE STATUTARIE
- ART. 35 RISPETTO DELLO STATUTO
- ART. 36 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA UILTEMP REGIONALE
- ART. 37 TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE E DI SERVIZIO
- ART. 38 CONTRIBUTI STRAORDINARI
- ART. 39 PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO ECONOMICO-.FINANZIARIO
- ART. 40 AUTOINOMIA DELLA UILTEMP
- ART. 41 INCOMPATIBILITÀ INTERNE
- ART. 42 INDEROGABILITÀ DELLE NORME
- ART. 43 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

La UILTEMP è l'Organizzazione Sindacale democratica ed unitaria, delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione, dei lavoratori parasubordinati quali collaboratori coordinati e continuativi, dei collaboratori a progetto, dei percettori di assegno di sostegno al reddito comunque denominati, delle nuove figure professionali, dei lavoratori con partita IVA, dei titolari di forme di autoimpiego e appartenenti a settori diversi o perché contrattualmente non ancora disciplinati, dei giovani inoccupati o in cerca di lavoro.

La UILTEMP è un'Organizzazione sindacale senza scopi di lucro; aderisce alla UIL, di cui ne condivide gli scopi e ne accetta lo Statuto che regola la vita interna democratica e i principi fondamentali, conservando per intero la propria autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa.

La UILTEMP aderisce alla Federazione Internazionale UNI Global Union.

La sede della UILTEMP MILANO E LOMBARDIA è a Sesto San Giovanni
alla Via E. Marelli 497

ART. 2 SCOPI

La UILTEMP, in linea con i principi istitutivi, persegue i seguenti scopi:

- a) organizzare, rappresentare, tutelare, realizzare l'unità e assistere le lavoratrici e i lavoratori indicati all'art. 1, i giovani e le giovani, in tutte le sedi di lavoro e sul territorio, rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro diritti e interessi collettivi e individuali nonché nelle vertenze sindacali;
- b) favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle nuove generazioni di lavoratrici e di lavoratori, sia in attività di lavoro che durante la percezione di indennità previdenziali ed assistenziali di sostegno al reddito, di giovani e delle giovani, rappresentarne i bisogni fondamentali, raccogliendo le istanze di cambiamento in relazione alle nuove forme di lavoro e di sostegno al reddito;
- c) garantire una rappresentanza specifica a tutti i prestatori di lavoro atipico, esclusi dalla tradizionale organizzazione di Categoria del sindacato perché non inquadrabili nei settori tradizionali ovvero perché contrattualmente non ancora disciplinati;
- d) promuovere e realizzare un modello di rappresentanza sindacale di sintesi e di raccordo tra la contrattazione delle nuove forme di lavoro, e la contrattazione collettiva delle altre Categorie e con ogni forma previdenziale e assistenziale di sostegno al reddito;
- e) garantire il diritto alla salute ed alla integrità individuale e collettiva dei lavoratori, e delle lavoratrici, dei giovani e delle giovani;
- f) promuovere politiche attive del lavoro e della formazione.

ART. 3 COMPITI

La UILTEMP, si prefigge i seguenti compiti:



MILANO LOMBARDIA

- a) rappresentare, nelle apposite sedi istituzionali, le istanze tese alla emersione di diritti e tutele specifiche sia di lavoro che previdenziali, di tutte le lavoratrici e lavoratori, di cui all'art. 1 presente Statuto;
- b) promuovere la trattazione di accordi, anche territoriali, relativi alla disciplina economica e normativa delle lavoratrici e dei lavoratori di cui all'Art.1 presente Statuto;
- c) fornire ai propri iscritti/e ed ai/alle giovani aderenti non iscrivibili perché non ancora occupati, informazione e assistenza anche in collaborazione con Associazioni, Istituti e/o Enti di servizio della UIL (*ITAL - CAF - ecc.*) e, comunque con le strutture di servizio istituite dalla UIL;
- d) partecipare con una propria rappresentanza ai Congressi Confederali e contribuire alle istanze della UIL, secondo le modalità previste dai Regolamenti Congressuali UIL e UILTEMP e dai rispettivi Statuti;
- e) assistere le strutture regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione del proselitismo e della presenza organizzata della UILTEMP sul territorio;
- f) promuovere, d'intesa con la Confederazione UIL, forme associative di seconda affiliazione con Associazioni ed Organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILTEMP, che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, dei/delle giovani e che accettino i principi del presente Statuto e dello Statuto UIL;
- g) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- h) attuare un rapporto organizzativo con le Associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTEMP può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la UILTEMP Si conforma alle seguenti clausole:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio della Organizzazione in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
 - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La UILTEMP, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.



MILANO LOMBARDA

ART. 4 TESSERAMENTO – ADESIONE E CONTRIBUZIONE

Possono iscriversi alla UILTEMP, per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice europeo di Nizza, tutti i lavoratori e lavoratrici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente Statuto indipendentemente da ogni convinzione religiosa, politica e/o appartenenza etnica.

La UILTEMP realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con la Confederazione UIL e le sue articolazioni nazionali e/o territoriali ed è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessione e di partiti politici.

L'iscrizione avviene attraverso le strutture Regionali UILTEMP mediante sottoscrizione della delega sindacale prevista nei CCNL di riferimento. Nei casi di conclamata impossibilità a sottoscrivere la delega, l'iscrizione può avvenire anche mediante il conferimento della tessera associativa in forma diretta.

Sia la sottoscrizione della delega sindacale, sia il prelievo della tessera UILTEMP ha valore di accettazione formale delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e quindi di iscrizione alla UIL.

Non possono essere iscritti alla UILTEMP tutti coloro che hanno comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, che siano soggetti ad indagini da parte della Magistratura, che abbiano riportato gravi condanne e/o che svolgono attività di appartenenza a gruppi o organizzazioni che non sono compatibili con i principi del presente Statuto.

Possono aderire alla UIL, attraverso la UILTEMP, i giovani e le giovani inoccupati/e o in cerca di lavoro o prima occupazione. L'adesione avviene mediante l'Attestato Confederale, predisposto dalla Confederazione e rilasciato dall'Unione Regionale UIL o loro articolazioni territoriali attraverso la UILTEMP con le norme previste dall'art. 5, secondo comma dello Statuto UIL.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della UILTEMP, senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato allo Statuto Confederale.

L'adesione alla UILTEMP può avvenire, altresì, in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla UILTEMP d'intesa con la Confederazione, sia dalla Confederazione d'intesa con la UILTEMP, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Tutti gli iscritti e tutti gli aderenti alla UILTEMP sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle Strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento Congressuale, al numero degli iscritti in possesso della Tessera d'iscrizione ed in regola con il versamento della quota associativa, così come previsto dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 5 DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DEGLI ADERENTI

I rapporti interni alla UILTEMP si fondano sui principi della democrazia sindacale. Ad ogni iscritto/a sono garantite, a tutti i livelli, le più ampie libertà di espressione



MILANO LOMBARDIA

nonché di partecipazione alla determinazione degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Organizzazione.

Tutte le persone iscritte alla UILTEMP purché in regola con la corresponsione delle quote e con le norme per il tesseramento, hanno il diritto di:

- essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione nei limiti previsti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto UILTEMP;
- essere candidabili per le strutture dell' UILTEMP e nelle liste di Organizzazione per le elezioni delle rappresentanze aziendali;
- essere designati a rappresentare la UILTEMP in attività, strutture o Enti esterni alla UIL;
- usufruire dei servizi erogati dalle Strutture di servizio della UIL e dei vantaggi riservati agli iscritti UIL. Tutti i possessori dell'Attestato di Adesione Confederale rilasciato dalla UILTEMP possono fruire di tutti i diritti conferiti dall'art. 7 del vigente Statuto Confederale e dal suo Regolamento di Attuazione.

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nello Statuto UILTEMP, nel suo Regolamento di Attuazione ed alle Norme elettorali emanate dagli Organi competenti.

La carica di componente gli Organi Statutari della UILTEMP non comporta di per se rapporto di impiego con l'Organizzazione sindacale. Qualora per un componente di Organo statutario di qualsiasi livello, si determinasse, dopo la sua nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con l'Organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorre dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente dell' Organo Statutario dell'Organizzazione.

ART. 6 PATRIMONIO

Il patrimonio della UILTEMP è costituito dalle quote associative, da sottoscrizioni, donazioni, lasciti e contributi volontari, da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Organizzazione; da contributi assegnati da Enti pubblici o privati, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dal Fondo Europeo, dagli Organi comunitari e da Enti ed Associazioni per il conseguimento degli scopi istituzionali, nonché da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



MILANO LOMBARDIA

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILTEMP

ART. 7 STRUTTURE DELLA UILTEMP

Sono strutture della UILTEMP:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il GAU;
- il Sindacato Regionale;
- l'Unione Nazionale di Categoria.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea degli iscritti alla UILTEMP nei luoghi di lavoro, nel territorio e/o nella zona è la forma primaria di espressione democratica tramite cui si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale. Essa è composta da tutti gli iscritti / iscritte alla UILTEMP nel luogo di lavoro e nel territorio della Regione.

Sono suoi compiti specifici:

- a) eleggere i delegati e le delegate al Congresso Regionale UILTEMP;
- b) decidere, d'intesa con il sindacato Regionale, la candidatura degli iscritti UILTEMP per l'elezione delle Rappresentanze aziendali;
- c) identificare le istanze delle lavoratrici / lavoratori dei / delle giovani nei luoghi di lavoro, nel territorio regionale e/o nella zona;
- d) orientare, diffondere e sostenere le scelte e le attività sindacali della UIL all'interno dei luoghi di lavoro;
- e) promuovere il GAU.

Le Assemblee della UILTEMP sono di norma aperte al contributo di tutte le lavoratrici e i lavoratori, senza diritto di voto.

ART. 9 IL GAU

Il GAU (*Gruppo Aziendale UILTEMP*) è il sistema di rappresentanza unitaria tra gli/le eletti/e dall'Assemblea degli iscritti UILTEMP nei luoghi di lavoro e coloro che, nei medesimi luoghi di lavoro, sono stati nominati o eletti nelle tradizionali rappresentanze sindacali (RSA –RSU) in rappresentanza della UILTEMP .

ART. 10 LA UILTEMP SUL TERRITORIO

Il Sindacato Regionale raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla UILTEMP nell'ambito della propria regione e ne realizza l'unità organizzativa e politica. Concorre alla formazione delle politiche territoriali, regionali e nazionali e ne garantisce la gestione e la diffusione nel territorio della propria regione, con facoltà di partecipazione a tutti gli Organismi di cui è espressione. La UILTEMP è presente sul territorio con il Sindacato Regionale e con presenze territoriali organizzate dallo stesso Sindacato Regionale su proposta della Segreteria Regionale di Coordinamento e con decisioni del proprio Consiglio Regionale, al fine dello svolgimento, anche in raccordo con le Unioni Regionali e le Camere Sindacali



MILANO LOMBARDIA

Territoriali UIL, della propria azione sindacale e di assistenza sul territorio ed in prossimità dei luoghi di lavoro.

Il Sindacato Regionale svolge compiti analoghi a quelli che la UILTEMP assolve sul territorio nazionale e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del lavoro, del territorio, della compatibilità ambientale, dei giovani e delle giovani.

ART. 11 L'UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

Tutti i Sindacati Regionali della Categoria costituiscono la UILTEMP che opera attraverso la Struttura Nazionale e le Strutture Regionali. Ogni Struttura della UILTEMP è una Struttura giuridicamente ed amministrativamente autonoma e risponde direttamente delle obbligazioni assunte.



MILANO LOMBARDIA

PARTE TERZA

GLI ORGANI NAZIONALI DELLA UILTEMP

ART. 12 GLI ORGANI

Sono organi della UILTEMP :

- a. il Congresso;
- b. Il Consiglio;
- c. l' Esecutivo;
- d. la Segreteria di Coordinamento;
- e. il Tesoriere;
- f. il Collegio dei Probiviri;
- g. il Collegio dei Revisori dei conti;
- h. l'Assemblea Nazionale, ove il Congresso valuti l'opportunità di eleggerla.

ART. 13 IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo Organo della UILTEMP a cui spettano tutti i poteri deliberativi. Esso è l'Organo di verifica e definizione delle impostazioni politico-sindacali della Categoria.

Il Congresso Nazionale della UILTEMP viene convocato dal suo Consiglio Nazionale ordinariamente ogni 4 anni, nei tempi previsti dal calendario congressuale approvato dal Consiglio Nazionale confederale in occasione della convocazione del Congresso della UIL ed in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano in forma scritta almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale UILTEMP o almeno 1/3 degli iscritti alla stessa Categoria, ovvero per la ricostituzione degli Organi Statutari al termine di una gestione straordinaria. Nel caso di Congresso straordinario per la ricostituzione degli Organi statutari, qualora il Commissario straordinario accerti che siano d'accordo almeno i due terzi delle Strutture Regionali UILTEMP, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo può avvenire in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario. In quest'ultima ipotesi i delegati dei Sindacati Regionali UILTEMP all'Assemblea Congressuale straordinaria sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Consigli Regionali UILTEMP e comunicati al Commissario Straordinario, con le modalità da questo definite.

I criteri e le modalità di partecipazione sono contenuti nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare la relazione presentata dalla Segreteria Nazionale di Coordinamento sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) esaminare le politiche di bilancio e finanziario;
- c) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- d) deliberare sulle modifiche statutarie, salvo quanto previsto dal successivo art. 34 dello Statuto;
- e) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio Nazionale dei Revisori del Conti;
- f) eleggere i delegati UILTEMP al Congresso Nazionale UIL.

Il Congresso Nazionale UILTEMP può altresì eleggere, ove ritenuto opportuno, l'Assemblea Nazionale i cui compiti e le modalità di funzionamento sono contenuti del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Le modalità di partecipazione e di voto vengono di volta in volta decise dal Consiglio Nazionale uscente attraverso il Regolamento Congressuale.

ART. 14 IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della UILTEMP nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. E' responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 1. il Segretario Generale Coordinatore;
 2. I Segretari Nazionali di Coordinamento;
 3. il Tesoriere;
 4. l'Esecutivo Nazionale;
 5. la Commissione consultiva;
- b) convocare il Congresso Nazionale sulla base alle norme contenute nel Regolamento Nazionale per lo svolgimento dei Congressi delle Strutture UIL;
- c) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- d) decidere sulle modalità di presenza organizzata sul territorio mediante l'apertura, anche in accordo con le Unioni Regionali e le Camere Sindacali Territoriali UIL e/o con altre Strutture Territoriali di Categoria della UIL, di proprie dipendenze operative territoriali nella regione;
- e) approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;
- f) deliberare sulla misura dei contributi sindacali, sulla modalità di riscossione e sulla ripartizione degli stessi;
- g) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, all'Esecutivo Nazionale.

Le modalità di composizione e di convocazione del Consiglio Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 15 L'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della UILTEMP incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale al quale risponde della sua attività.

Sono, tra gli altri compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a) assicurare il coordinamento della contrattazione;
- b) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- c) approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;

- d) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- e) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale e adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- f) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori /lavoratrici, dei / delle giovani e nelle attività di proselitismo;
- g) provvedere alla designazione dei rappresentanti della Categoria negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Nazionali, Internazionali ecc;
- h) delegare alla Segreteria Nazionale di Coordinamento, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i) esercitare l'azione disciplinare verso i propri iscritti;
- j) decidere la gestione straordinaria verso le Strutture Regionali nei casi:
 - 1) di violazione delle norme del presente Statuto, del suo Regolamento di Attuazione e dei deliberati degli Organi della UILTEMP e della UIL;
 - 2) in cui almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale o almeno 1/3 degli iscritti alla UILTEMP nella regione richiedano, in forma scritta, la convocazione di un Congresso straordinario;
- k) decidere la gestione straordinaria amministrativa "ad acta" verso le Strutture Regionali nei casi di inadempienze di carattere amministrativo.

L'Esecutivo Nazionale UILTEMP è convocato dal Segretario Generale Coordinatore della Categoria. Le modalità di composizione e di convocazione dell'Esecutivo Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 16 IL SEGRETARIO GENERALE COORDINATORE

Il Segretario Generale Coordinatore è eletto dal Consiglio Nazionale. Propone i nomi dei componenti per la Segreteria Nazionale di Coordinamento UILTEMP e del Tesoriere per la loro elezione. Rappresenta legalmente la UILTEMP Nazionale di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e coordina i lavori della Segreteria Nazionale di Coordinamento; provvede alla convocazione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale UILTEMP.

In caso di assenza o impedimento il Coordinatore Generale può delegare le sue funzioni e la rappresentanza legale dell'Organizzazione ad un componente della Segreteria Nazionale di Coordinamento. Il Segretario Generale Coordinatore coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale di Coordinamento e può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni sede nelle quali la UILTEMP sia costituita o abbia interessi politico-sindacali, organizzativi, giuridici, finanziari. Il Segretario Generale Coordinatore può altresì, su delibera del Consiglio Nazionale, assunta con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto nella quale risultino i limiti del mandato e con le procedure previste al punto 2.5 del vigente Regolamento di Attuazione della UIL, acquistare o vendere immobili e stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici nella sua qualità di Segretario Generale Coordinatore pro-tempore, con tutte le necessarie facoltà al riguardo.

ART. 17 LA SEGRETERIA NAZIONALE DI COORDINAMENTO

I Segretari Nazionali Coordinatori della UILTEMP sono eletti nel numero massimo di 3 (*tre*) dal Consiglio Nazionale su indicazione del Segretario Generale Coordinatore in rappresentanza delle diverse tipologie delle modalità di lavoro

tutelate dalla UILTEMP (*collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori somministrati, collaboratori a progetto, nuove figure professionali, lavoratori con partita IVA, ecc.*) e delle diverse aree geografiche (*nord – centro – sud*).

Il Segretario Generale Coordinatore e i Segretari Nazionali Coordinatori della UILTEMP costituiscono, nell'insieme, la Segreteria Nazionale di Coordinamento.

La Segreteria Nazionale di Coordinamento della UILTEMP opera come Organo collegiale e risponde del suo operato al Congresso Nazionale, al Consiglio Nazionale che l'ha eletta ed all'Esecutivo Nazionale della UILTEMP. Essa assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede all'esecuzione delle decisioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale della Categoria.

La Segreteria Nazionale di Coordinamento sottopone al Consiglio Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale i problemi di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione.

Il Segretario Generale Coordinatore provvede al funzionamento della Segreteria Nazionale di Coordinamento attribuendo ai singoli componenti incarichi di lavoro specifici, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni. La Segreteria Nazionale di Coordinamento si riunisce, su convocazione del Segretario Generale Coordinatore, almeno due volte al mese, in linea di massima in giorni prefissati; ad essa partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

Sono compiti della Segreteria Nazionale di Coordinamento:

1. assicurare la gestione continuativa dell'Organizzazione e deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, salvo successiva ratifica del competente Organo esecutivo o di voto;
2. provvedere alla direzione operativa delle attività quotidiane della Categoria, coordinare l'iniziativa con le strutture territoriali o di bacino e realizzare un rapporto sistematico con le strutture Regionali UILTEMP, con le altre categorie della UIL e con le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Territoriali della UIL e con la Confederazione, volto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente;
3. adottare le procedure d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi di natura straordinaria che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia della immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UILTEMP.

La Segreteria Nazionale di Coordinamento è presieduta dal Segretario Generale Coordinatore UILTEMP. Le decisioni possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Coordinatore.

ART. 18 IL TESORIERE

Il Tesoriere della UILTEMP è nominato dal Consiglio Nazionale. Il suo nominativo deve essere preventivamente condiviso con la Confederazione UIL.

Il Tesoriere, è il garante del controllo della compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese. Cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale di Coordinamento UILTEMP .

Trattandosi di Organo Statutario, la carica di Tesoriere è incompatibile con l'incarico di componente la Segreteria Nazionale di Coordinamento. Tuttavia il Segretario Generale Coordinatore può affidare al Tesoriere l'incarico formale di coordinare, in sua vece, l'attività organizzativa della UILTEMP Nazionale.

Il Tesoriere redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente a completamento del rendiconto



economico e finanziario. La stessa relazione viene presentata al Congresso con riferimento all'attività svolta tra un Congresso e l'altro.

MILANO LOMBARDIA

ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (*tre*) a 5 (*cinque*) componenti effettivi ed 1 (*uno*) supplente eletti dal Congresso fra gli iscritti. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche negli Organi direttivi ed esecutivi nazionali della UILTEMP.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare:

- in prima istanza, i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dai competenti Organi della UILTEMP;
- in seconda istanza i ricorsi presentati avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture Regionali della UILTEMP.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere il suo giudizio, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio sono, di norma, quelle fissate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale UIL.

Eventuali sostituzioni o reintegro del numero dei componenti il Collegio dei Probiviri sono disposti dal Consiglio Nazionale UILTEMP con il voto qualificato dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (*tre*) componenti effettivi e 1 (*uno*) supplente eletti dal Congresso. Al suo interno nomina il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la regolarità dei documenti amministrativi e contabili della UILTEMP e di comunicare alla Segreteria di Coordinamento l'esito del controllo proponendo l'adozione di eventuali accorgimenti per la regolarità delle spese.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire cariche negli Organi direttivi ed esecutivi nazionali della UILTEMP.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Nazionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio sono, di norma, quelle fissate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale della UIL.

Eventuali sostituzioni o reintegro del numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti sono disposti dal Consiglio Nazionale UILTEMP con il voto qualificato dei due terzi degli aventi diritto.



MILANO LOMBARDIA

PARTE QUARTA

GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA UILTEMP

ART. 21 LA UILTEMP REGIONALE

La UILTEMP Regionale è l'articolazione della UILTEMP Nazionale sul territorio. Raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla Categoria nell'ambito della propria regione con il compito di:

- a) organizzare gli iscritti e gli aderenti alla UILTEMP;
- b) realizzare iniziative della Categoria per lo sviluppo della programmazione regionale;
- c) dirigere la politica sindacale della Categoria nell'ambito dell'intero territorio regionale, quando essa attiene a problemi di settori, comparti e politiche contrattuali che investono aree di lavoro inerenti le attività sindacali di competenza della UILTEMP e indirizzare e coordinare la stessa politica sindacale nei luoghi di lavoro e nei bacini del territorio;
- d) coordinare ed orientare le politiche organizzative nella regione, con particolare riferimento alla presenza operativa della Categoria sul territorio e al proselitismo sindacale;
- e) curare la propaganda e l'informativa nel proprio ambito territoriale;
- f) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte nazionali della Categoria;
- g) provvedere, tramite la Segreteria Regionale di Coordinamento, il Consiglio Regionale e l'Esecutivo Regionale al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto con le controparti;
- h) assistere e tutelare nelle vertenze singoli lavoratori e gruppi di essi;
- i) promuovere le attività di servizio predisposte dalla UIL in favore degli iscritti e degli aderenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e, quale forma di proselitismo sindacale, nei confronti della generalità dei lavoratori e delle lavoratrici, delle giovani e dei giovani.

Gli Organi del Sindacato Regionale UILTEMP sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio;
- c) l'Esecutivo;
- e) la Segreteria Regionale di Coordinamento;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 22 IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso della UILTEMP Regionale è il massimo organo a cui spettano tutti i poteri deliberativi. Esso, Organo di verifica e definizione delle impostazioni politico-sindacali della UILTEMP nella regione, deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni, nei tempi previsti dal calendario congressuale approvato dal Consiglio Regionale, in occasione della convocazione del Congresso Nazionale della UILTEMP ed in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano in forma scritta

almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Regionale o almeno 1/3 degli iscritti alla stessa UILTEMP o, ancora, per la ricostituzione degli Organi Statutari al termine di una gestione straordinaria. Nel caso di Congresso straordinario, la ricostituzione degli Organi statutari può avvenire in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

I criteri e le modalità di partecipazione sono contenuti nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

L'elezione dei delegati avviene con le modalità previste nel Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Nazionale.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso Regionale:

- a) esaminare e discutere:
 - l'attività della Categoria sulla base della relazione della Segreteria Regionale di Coordinamento uscente;
 - le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale della UIL ed eventualmente integrate, su temi specifici della Categoria, dall'Esecutivo Nazionale UILTEMP;
- b) stabilire gli indirizzi politici ai quali si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria;
- c) esaminare il rendiconto organizzativo e finanziario;
- d) eleggere, nell'ordine e con votazioni distinte:
 - il Consiglio Regionale;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i delegati al Congresso Nazionale UILTEMP;
 - i delegati al Congresso dell'Unione Regionale UIL e, sulla base della struttura organizzativa della Confederazione, i delegati ai Congressi Territoriali UIL;
 - l'Assemblea Regionale, ove ritenuto opportuno, i cui compiti e le modalità di funzionamento sono contenuti del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
- e) approvare i documenti congressuali e la mozione finale.

ART. 23 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UILTEMP nell'ambito della propria regione nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. È responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
 1. il Segretario Generale Coordinatore;
 2. i Segretari Regionali Coordinatori;
 3. il Tesoriere;
 4. l'Esecutivo;
- b) convocare il Congresso Regionale sulla base alle norme contenute nel Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Nazionale;

- c) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali, le direttive per le politiche organizzative e gestionali nella regione e assicurare il coordinamento della contrattazione;
- d) promuovere lo sviluppo dei GAU e dell'organizzazione fissando le modalità della presenza organizzata della UILTEMP sul territorio regionale e decidendo sull'apertura di proprie sedi operative territoriali;
- e) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- f) approvare la relazione di programmazione finanziaria regionale;
- g) attuare la linea di politica sindacale stabilita dal Congresso Regionale;
- h) ricercare, elaborare e proporre le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- i) contribuire alla determinazione delle linee politiche e rivendicative a livello nazionale;
- j) provvedere alla designazione dei rappresentanti della Categoria negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi bilaterali e non, del proprio ambito regionale, ecc.;
- k) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto Regionale.

Il Consiglio Regionale ha facoltà di delegare proprie attribuzioni e compiti all'Esecutivo Regionale e/o alla Segreteria Regionale di Coordinamento.

Le modalità di composizione e di convocazione del Consiglio Regionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 24 L'ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'Organo di direzione politica ed organizzativa della UILTEMP nella regione e di attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale, al quale risponde della sua attività.

Sono tra gli altri, compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a) attuare la linea stabilita dal Consiglio Regionale;
- b) organizzare, nel proprio ambito regionale gli iscritti e gli aderenti alla UILTEMP;
- c) gestire il confronto con gli Enti che insistono nel proprio territorio (*Regione, Provincia, Comune, ecc.*) rispetto ai compiti istituzionali degli stessi, per le piattaforme e le rivendicazioni di Categoria nelle quali i suddetti Enti siano controparte istituzionale;
- d) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- e) realizzare la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale;
- f) vigilare sulle attività delle sedi operative dell'Organizzazione istituite nella propria regione, cooperando con esse nel lavoro di proselitismo, propaganda e assistenza ai lavoratori, alle lavoratrici, ai giovani e alle giovani;
- g) approvare entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo di spesa dell'anno precedente e il conto preventivo di spesa dell'anno in corso;
- h) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti UILTEMP della propria regione;

- i) decidere la gestione straordinaria verso le Strutture di base nei casi di violazione delle norme del presente Statuto, del suo Regolamento di Attuazione e dei deliberati degli Organi della UILTEMP e della UIL;
- j) rappresentare il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale della Categoria;
- k) assumere, in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale di Coordinamento, iniziative e gestire corsi di formazione sindacale sul territorio regionale;
- l) collaborare alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le Unioni Regionali UIL e con le Camere Sindacali Territoriali UIL, nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del sindacato nella regione.

Le modalità di composizione e di convocazione dell'Esecutivo Regionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 25 IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE COORDINATORE

Il Segretario Generale Regionale Coordinatore è eletto dal Consiglio Regionale. Propone i nomi dei componenti la Segreteria Regionale di Coordinamento UILTEMP e del Tesoriere. Rappresenta legalmente la UILTEMP Regionale di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e coordina i lavori della Segreteria Regionale di Coordinamento; provvede alla convocazione del Consiglio Regionale e dell'Esecutivo Regionale.

Sono tra gli altri, compiti del Segretario Generale Regionale Coordinatore:

- proporre, al Consiglio Regionale, i nomi dei Segretari Regionali Coordinatori UILTEMP e del Tesoriere;
- convocare e coordinare i lavori della Segreteria Regionale di Coordinamento.
- coordinare le politiche e le attività della Segreteria Regionale di Coordinamento.

In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale Coordinatore può delegare sue funzioni e la rappresentanza legale dell'Organizzazione ad un componente della Segreteria Regionale di Coordinamento UILTEMP .

ART. 26 LA SEGRETERIA REGIONALE DI COORDINAMENTO

I Segretari Regionali Coordinatori della UILTEMP sono eletti, da un minimo di 3 (*tre*) ad un massimo di 5 (*cinque*) componenti, oltre al Segretario Generale Regionale Coordinatore, dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Generale Regionale Coordinatore della UILTEMP .

Il Segretario Generale Regionale Coordinatore e i Segretari Regionali Coordinatori della UILTEMP costituiscono, nell'insieme, la Segreteria Regionale di Coordinamento che opera come Organo collegiale e risponde del suo operato al Congresso Regionale, al Consiglio Regionale che l'ha eletta e all'Esecutivo Regionale della UILTEMP. Essa assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede all'esecuzione delle decisioni del Congresso Regionale, del Consiglio Regionale e dell'Esecutivo Regionale della Categoria.

La Segreteria Regionale di Coordinamento sottopone al Consiglio Regionale ed all'Esecutivo Regionale i problemi di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione.

Il Segretario Generale Regionale Coordinatore provvede al funzionamento della Segreteria Regionale di Coordinamento attribuendo ai singoli componenti incarichi di lavoro specifici. La Segreteria Regionale di Coordinamento si riunisce, su

convocazione del Segretario Generale Regionale Coordinatore, almeno due volte al mese, in linea di massima in giorni prefissati. Ad essa partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

La Segreteria Regionale di Coordinamento è presieduta dal Segretario Generale Regionale Coordinatore della UILTEMP. Le decisioni della Segreteria Regionale di Coordinamento possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Regionale Coordinatore.

La Segreteria Regionale di Coordinamento:

- a) provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale e dell'Esecutivo Regionale UILTEMP ;
- b) assicura la direzione operativa delle attività;
- c) delibera sulle questioni che hanno carattere di urgenza, che successivamente sottoporrà a ratifica al competente Organo statutario;
- d) delibera, in casi di urgenza, l'azione disciplinare verso gli iscritti della propria regione;
- e) coordina le iniziative della UILTEMP con gli altri Sindacati Regionali di Categoria, con la Unione Regionale UIL e con le Camere Sindacali Territoriali UIL della propria regione.

ART. 27 IL TESORIERE

Il Tesoriere della UILTEMP è eletto dal Consiglio Regionale previa condivisione con l'Unione Regionale UIL. Esso è il garante del controllo della compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della compatibilità e la regolarità degli atti amministrativi. Cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale di Coordinamento UILTEMP

Ha il compito di controllare, almeno ogni tre mesi, i documenti amministrativi e contabili della Struttura Regionale comunicando alla Segreteria Regionale di Coordinamento l'esito del controllo e proponendo eventuali accorgimenti per la regolarità delle spese.

Il Tesoriere redige annualmente e presenta all'Esecutivo Regionale la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente a completamento del rendiconto economico e finanziario. La stessa relazione viene presentata al Congresso con riferimento all'attività svolta tra un Congresso e l'altro.

Trattandosi di Organo Statutario, la carica di Tesoriere è incompatibile con l'incarico di componente la Segreteria Regionale di Coordinamento.

ART. 28 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è formato da 3 (*tre*) componenti effettivi e 1 (*uno*) supplente, eletti dal Congresso Regionale tra i suoi iscritti.

I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri non possono ricoprire cariche negli Organi regionali esecutivi e di voto della UILTEMP. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare in prima istanza, con le procedure previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto confederale, i ricorsi presentati avverso provvedimenti adottati dai competenti Organi statutari regionali. Il Collegio Regionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del



MILANO LOMBARDIA

provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Le modalità e le procedure di funzionamento del Collegio sono, di norma, quelle fissate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale della UIL.

ART. 29 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la regolarità dei documenti amministrativi e contabili della UILTEMP Regionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 (*tre*) componenti effettivi e 1 (*uno*) supplente eletti dal Congresso Regionale. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei conti non possono ricoprire cariche negli Organi regionali esecutivi e di voto della UILTEMP.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono, di norma, quelle fissate dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale della UIL.

ART. 30 SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono automaticamente decaduti dagli Organi Statutari quei componenti che non rinnovino la tessera di iscrizione alla UILTEMP e quelli che, senza avere addotto giustificato motivo, non partecipano per 3 (*tre*) volte consecutive o per 4 (*quattro*) volte non consecutive, alle riunioni dell'Organo Statutario cui fanno parte.

Le norme sulla decadenza e sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

ART. 31 TESSERAMENTO E QUOTE SINDACALI

Tutti gli iscritti alla UILTEMP hanno l'obbligo del pagamento delle quote sindacali, con il conseguente diritto di avere la tessera UILTEMP .

Tutti coloro che non potendo essere iscritti perché non hanno un rapporto di lavoro tra quelli indicati al precedente art. 1, possono aderire alla UIL attraverso la UILTEMP ed hanno l'obbligo del pagamento delle quote sindacali con il conseguente diritto di avere l'Attestato di Adesione alla UIL.

La contribuzione sindacale per il tesseramento viene ripartita sulla base delle quote deliberate di anno in anno dal Consiglio Nazionale della UILTEMP e viene riscossa mediante delega per la trattenuta sindacale.

Nei casi di conclamata impossibilità a riscuotere la contribuzione sindacale attraverso la delega, la contribuzione può essere riscossa, in deroga, direttamente dalla struttura regionale UILTEMP che ha l'obbligo di darne comunicazione scritta alla Struttura Nazionale di Categoria con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione al presente Statuto.

Le Tessere per l'iscrizione alla UILTEMP e gli Attestati di Adesione alla UIL vengono emessi esclusivamente dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne esemplari sostitutivi o simili, anche se provvisori. Essi conferiscono i diritti previsti dall'art. 5 dello Statuto. Eventuali inadempienze al presente capoverso, costituendo esplicita violazione del presente Statuto e dello Statuto Confederale, sono obbligatoriamente soggette al provvedimento disciplinare previsto dal successivo art. 33, lettera d).

ART. 32 GESTIONE STRAORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA "AD ACTA"

GESTIONE STRAORDINARIA:

L'intervento per la gestione straordinaria e per la gestione amministrativa straordinaria "ad acta" di una Struttura Regionale UILTEMP deve essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Esecutivo Nazionale, quando si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- a) inesistenza o provata inefficienza di un Organo Statutario;
- b) incapacità ad esprimere il la Segreteria Regionale di Coordinamento;
- c) esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;

- d) Congresso convocato o svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e) accertate irregolarità amministrative e/o nel tesseramento, recanti grave danno, anche d'immagine, all'Organizzazione;
- f) gestione, da parte della Segreteria Regionale di Coordinamento, contraria ai principi di democrazia sindacale contenuti nello Statuto;
- g) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi Statutari, in particolare nei casi di vertenze a carattere Nazionale.

La UILTEMP Nazionale interviene sulle sue Strutture Regionali sentito il parere, non vincolante, della Unione Regionale UIL. L'intervento è obbligatorio e viene disposto dalla Segreteria Nazionale di coordinamento in presenza di richiesta della convocazione di un Congresso straordinario formulata da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale di Categoria o almeno 1/3 degli iscritti alla UILTEMP nella regione.

La gestione straordinaria di una struttura regionale o di una Struttura di base UILTEMP, si esplica mediante lo scioglimento degli Organi e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'Organo che lo ha nominato. Essa è immediatamente operativa e non può superare la durata di 6 (sei) mesi rinnovabili, in casi eccezionali, una sola volta.

GESTIONE AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA "AD ACTA":

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria "ad acta" di una Struttura Regionale UILTEMP deve essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Esecutivo Regionale o Nazionale.

La gestione amministrativa straordinaria "ad acta", si esplica mediante la revoca dell'incarico al Tesoriere e la nomina di un Commissario straordinario "ad acta" che risponde del suo operato all'Esecutivo che lo ha nominato e al Consiglio competente. In questa ipotesi il Tesoriere revocato ha l'obbligo della consegna, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data della delibera di revoca, di tutta la documentazione contabile ed amministrativa in suo possesso. La mancata consegna di tale documentazione nei termini indicati, comporta l'adozione del provvedimento di sospensione dall'iscrizione da 1 a 3 mesi e l'inibizione a ricoprire cariche esecutive statutarie fino al successivo Congresso ordinario, salvo che il fatto non assuma maggiore rilievo.

La gestione amministrativa straordinaria "ad acta" è immediatamente operativa e non può superare la durata di 6 (sei) mesi rinnovabili, in casi eccezionali, una sola volta.

Il ricorso avverso la gestione straordinaria di una Struttura Regionale ovvero di una Struttura di base UILTEMP o avverso la gestione amministrativa straordinaria "ad acta" deve essere presentato all'Esecutivo Nazionale che deve decidere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 33 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritto alla UILTEMP resosi responsabile di atti e comportamenti in contrasto con la lettera e lo spirito del presente Statuto e dello Statuto della UIL incorre in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Il provvedimento viene deciso dall'Esecutivo Nazionale della struttura alla quale l'iscritto appartiene. Nel caso in cui l'iscritto nei confronti del quale deve essere assunto il provvedimento disciplinare è componente di un Organo superiore, la decisione del provvedimento deve essere presa dall'Organo di maggiore livello. In tale caso la struttura che ritiene di dovere assumere il provvedimento trasmetterà alla Struttura di cui sopra tutta la documentazione avendo tale struttura ogni facoltà di decisione che comunque dovrà essere assunta entro un mese dalla data di acquisizione della documentazione. Trascorso inutilmente tale termine la struttura proponente è autorizzata ad avviare le procedure per l'adozione del provvedimento disciplinare e a deliberare in merito. All'iscritto è data facoltà di ricorso nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Nei casi di espulsione, questa viene disposta dall'Esecutivo Confederale della UIL su proposta dell'Esecutivo Nazionale o Regionale di Categoria. La decisione per la proposta di espulsione deve essere presa con la maggioranza assoluta dei componenti e trasmessa entro cinque giorni, con la relativa documentazione a sostegno delle motivazioni che impongono tale sanzione, all'Esecutivo Confederale della UIL per la sua istruttoria.

ART. 34 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso Nazionale della UILTEMP ovvero, nel caso di espressa delega conferita dal Congresso stesso, contenente i limiti del mandato, dal Consiglio Nazionale della Categoria, con il voto qualificato dei due terzi dei suoi componenti.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi che comportano la modifica dell'assetto statutario della UILTEMP, il Consiglio Nazionale UILTEMP può provvedere, con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.

Le proposte di modifica allo Statuto, approvate dai Congressi Regionali, devono essere inviate alla Segreteria di Coordinamento Nazionale almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso Nazionale UILTEMP.

ART. 35 RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli iscritti alla UILTEMP, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi della Categoria. Le norme contenute nel presente Statuto, che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL, perdono efficacia e dovranno essere omogeneizzate dall'Esecutivo Nazionale UILTEMP e/o comunque sostituite con quelle Confederali. Eventuali situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto Confederale UIL e dal suo Regolamento di Attuazione.

ART. 36 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA UILTEMP REGIONALE

Tutti i Sindacati Regionali UILTEMP e, comunque, tutte le strutture UILTEMP di qualsiasi livello, sono Organi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, rispondono direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del Segretario Generale regionale Coordinatore pro-tempore.

Ogni UILTEMP Regionale e la persona che la rappresenta è responsabile per le obbligazioni da essa direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o specialmente per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Categoria UILTEMP nazionale, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Qualora dai controlli periodici dei bilanci regionali emergano irregolarità nelle situazioni amministrative o irregolarità nella trasmissione al centro della contribuzione associativa o di altre quote comunque indicate al successivo art. 37, la Segreteria di Coordinamento Nazionale UILTEMP ha facoltà d'intervenire per il blocco dei contributi o disponendo la gestione straordinaria ovvero la gestione amministrativa straordinaria "ad acta" della struttura UILTEMP inadempiente, fino alla definizione delle presunte inadempienze.

ART.37 TESSERAMENTO E QUOTE ASSOCIATIVE E DI SERVIZIO

Le modalità di riscossione, di ripartizione e di verifica delle quote associative è decisa dal Consiglio Nazionale. I contributi sindacali relativi alle quote di servizio o quote contrattuali vengono ripartiti tra i diversi organismi in conformità alle norme generali fissate dal Consiglio Nazionale UILTEMP.

La riscossione dei contributi e delle quote associative deve avvenire con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale e dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Il Consiglio Nazionale può istituire forme centralizzate di versamento dei contributi a ripartizione automatica, con misure percentuali predeterminate, tra Sindacati Regionali, UILTEMP Nazionale e Confederazione.

La ripartizione percentualizzata delle quote di servizio o contrattuali o di altro genere può essere stabilita dal Sindacato Regionale negli accordi con le altre Organizzazioni Sindacali, solo dopo aver consultato la Segreteria di Coordinamento Nazionale.

ART. 38 CONTRIBUTI STRAORDINARI

La Categoria Nazionale, su delibera dell'Esecutivo Nazionale può stabilire anno per anno, contributi straordinari aggiuntivi alla quota associativa a carico dei Sindacati Regionali.

ART. 39 PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

I Sindacati Regionali UILTEMP debbono trasmettere entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno alla Segreteria Nazionale di Coordinamento UILTEMP ed alle corrispondenti Unioni Regionali UIL, il rendiconto di spesa dell'anno precedente preventivamente sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti ed il conto preventivo di spesa dell'anno in corso. La Segreteria Nazionale di Coordinamento UILTEMP è tenuta a presentare, entro il 15 aprile di ogni anno, alla Confederazione UIL il conto consuntivo di spesa dell'anno precedente preventivamente sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori dei conti ed il conto preventivo di spesa dell'anno in corso.

La mancata presentazione, la omissione, o colpevole e accertata inesattezza di voci del rendiconto, comporta la decadenza automatica del Tesoriere, se la responsabilità è personale, o dell'intera Segreteria Nazionale di Coordinamento o Regionale di Coordinamento, in caso di responsabilità collegiale.

AUTONOMIA DELLA UILTEMP

MILANO LOMBARDIA

Per garantire l'autonomia, della UILTEMP :

- a) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri Organismi estranei alla Categoria;
- b) nei Congressi e nelle elezioni degli Organi Centrali e Regionali non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pre-congressuali;
- c) tutte le elezioni dovranno svolgersi in relazione alle norme del presente Statuto e di quello Confederale anche al fine di assicurare alle eventuali minoranze il diritto di rappresentanza;
- d) le strutture Sindacali della UILTEMP non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 41 INCOMPATIBILITÀ

INCOMPATIBILITÀ INTERNE - La carica di componente la Segreteria Nazionale di Coordinamento e la Segreteria Regionale di Coordinamento UILTEMP è incompatibile con la carica di Segretario Confederale, di componente la Segreteria della Camera Sindacale Territoriale, ad esclusione di quelle di piccola dimensione, dell'Unione Regionale e/o di Categoria.

Dell'Esecutivo Nazionale della UILTEMP non possono inoltre far parte i Segretari Generali di Camera Sindacale Territoriale, ad esclusione di quelle di piccola dimensione, di Unione Regionale ed i Segretari Confederali della UIL.

Le cariche di Segretario Generale Coordinatore del Sindacato Regionale di Categoria sono incompatibili con le cariche di Segretario Generale della Camera Sindacale Territoriale e della Unione Regionale UIL.

Non possono far parte della Segreteria Regionale di Coordinamento della UILTEMP il Segretario Generale della Camera Sindacale Territoriale e della Unione Regionale UIL.

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE - Le cariche esecutive di partito e della UILTEMP, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli della UILTEMP è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere (o componente di assemblea) Regionale, Provinciale, Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli Organismi statutari e la decadenza dagli incarichi. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a membro della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi.

ART. 42 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di



Attuazione, sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In caso di deroga è necessario che questa sia deliberata, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, dal Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 43 *REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE*

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante dello Statuto stesso. Eventuali modifiche possono essere apportate dal Consiglio Nazionale UILTEMP con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.